
ELEZIONI

L'incandidabilità, l'ineleggibilità in dottrina

Nel saggio intitolato “Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”, a cura di Ferdinando Pinto, pubblicata nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- l'ineleggibilità e l'incompatibilità nell'evoluzione della disciplina;
- la mancata applicazione e le continue modifiche della disciplina;
- la riscoperta dell'incandidabilità nella disciplina degli anni '90;
- per una disciplina unitaria, fondata sulla incandidabilità;
- affidare la valutazione delle cause ostative del voto ad un giudice terzo;
- una disciplina differenziata delle incompatibilità;
- dalla ineleggibilità alla incandidabilità.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

L.R. BASILICATA 23.11.2010 n. 32 “Anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori”

La legge riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota di adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.

Pertanto al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione e per incentivare la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, informata e consapevole, delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, quale presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza, di buona amministrazione e di partecipazione, il Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono alla trasparenza e all'informazione attraverso la creazione dell'Anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori.

Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono quindi disponibili sui propri siti internet, per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente della Giunta regionale e ogni componente della Giunta, le seguenti informazioni:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- tutti gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- ruolo svolto in Consiglio regionale (Presidente, Vicepresidente o Segretario del Consiglio o di Commissione, Capogruppo, Assessore, Presidente o membro di Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dal Consiglio regionale);
- lista, gruppo di appartenenza e di collegamento;
- titolo di studio e professione esercitata;
- indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- dichiarazione dei redditi propri, del coniuge se consenziente, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre l'incarico;
- dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione;
- prospetto delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;
- atti presentati con relativi iter fino alla conclusione, siano progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni;

- registro delle spese complessive, comprensive delle spese per lo staff, per gli uffici, per i viaggi, telefoniche, per la dotazione informatica e ogni altra spesa sostenuta nell'esercizio dell'attività politico-istituzionale.

La legge, oltre alla Regione, si applica ad enti, aziende, società, agenzie, istituzionali, consorzi e organismi, comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e i concessionari di servizi pubblici regionali.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

Il finanziamento dei partiti in Italia

Nell'articolo intitolato "Il Modello Italiano di finanziamento dei partiti", a cura di Giovanni Tarli Barbieri, docente di diritto costituzionale presso l'università di Firenze, pubblicato sulla rivista "Associazione per gli Studi e le ricerche parlamentari", quaderno n. 20, a pag. 75, si affrontano i seguenti aspetti:

- le ragioni a sostegno di un modello di finanziamento pubblico dei partiti;
- la storia del finanziamento pubblico dei partiti in Italia: le linee portanti della L. 195/1974;
- dalla L. 195/1974 alla L. 515/1993;
- l'effimera svolta della L. 2/1997;
- il modello vigente e le sue criticità;
- l'ammontare dei fondi;
- i rimborsi elettorali dopo la L. 157/1999; *nomina sunt consequentia rerum?*
- gli effetti della disciplina dei rimborsi elettorali sul sistema politico: frammentazione, continuità, cristallizzazione;
- alcuni nodi problematici relativi alla disciplina dei rimborsi per le elezioni regionali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Le operazioni elettorali

In materia si segnalano i seguenti articoli:

- "Il contenzioso in materia di operazioni elettorali nel nuovo codice del processo amministrativo", a cura di Maurizio Borgo, avvocato dello Stato;
- "Alcune perplessità sul nuovo rito elettorale", a cura di Gianni Cortigiani, avvocato dello Stato.

Entrambi i testi pubblicati dalla banca dati "Segretarietlocali" sono consultabili presso il Settore.

PDL Umbria 02.08.2011, n. 563 "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale Regionale"

Con la presentazione di questa proposta di legge si vuole procedere alla modifica del sistema di elezione relativo alla quota maggioritaria, abolendo il cosiddetto listino e stabilendo l'ingresso in Consiglio regionale solamente sulla base dei voti di preferenza ottenuti. Nella Regione umbra il sistema di elezione del Presidente della Regione e dei consiglieri è normato dalle leggi statali n. 108/1968 e n. 43/1995 e dalla l.r. n. 2/2010.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.umbria.it/sites/www.consiglio.regione.umbria.it/files/pdf-atti/2011/N48688.PDF>

PDL Veneto 03.08.2011, n. 195 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto del Veneto alla Regione è consentito emanare una nuova legge elettorale. La proposta di legge riprende in larga parte le linee stabilite dalla legge n. 43 del 1995, integrate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 e, nel medesimo contempo, introduce dei correttivi volti a correggere le criticità emerse, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento del premio di maggioranza e la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni.

Si prevede innanzitutto l’eliminazione del listino regionale e l’attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento dei seggi totali alla coalizione associata al candidato Presidente vincente con meno del 40 per cento dei voti validi oppure di un premio pari almeno al 60 per cento dei seggi qualora il Presidente sia eletto con una percentuale superiore al 40 per cento dei voti validi.

Inoltre, la presente proposta apporta delle modifiche soprattutto, prevedendo che ciascuna provincia elegga almeno tre consiglieri (come previsto dallo Statuto) e poi stabilendo un sistema di distribuzione dei seggi a base territoriale, che ha prodotto buoni risultati in altre regioni italiane.

Il testo del progetto di legge della Regione Veneto è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=1513882>

Il contenzioso nelle operazioni elettorali

Nell’articolo intitolato “La disciplina sul contenzioso nelle operazioni elettorali alla luce delle norme del Codice del Processo Amministrativo”, a cura del dott. Adriano De Cicco, si affrontano i seguenti aspetti:

- l’ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale, esenzione degli oneri fiscali e inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- la tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali;
- il procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo;
- il procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento europeo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2408>

Sistema elettorale

Nell'articolo intitolato "Una legge elettorale che salvi il bipolarismo", a cura di Tommaso Edoardo Frosini, prof. ordinario di diritto pubblico comparato presso l'università di Napoli "Suor Orsola Benincasa", l'autore affronta la delicata questione del sistema elettorale, auspicando una legge elettorale a tutela del bipolarismo, quale "*conquista significativa del sistema politico italiano*".

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE_18102011165809.pdf&content=Una+legge+elettorale+che+salvi+il+bipolarismo&content_auth=Tommaso+Edoardo+Frosini

Incompatibilità: tra parlamentare e carica di sindaco

Si segnala la sentenza della Corte Costituzionale del 21 ottobre 2011, n. 277, che dichiara l'illegittimità degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 60 del 1953 nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Ad avviso della consulta il cumulo delle funzioni non consente il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi degli art. 3 e 51 della Cost.

Per approfondimenti sulla sentenza si rimanda al seguente indirizzo:

<http://www.giurcost.org/index.php>

In materia si segnala anche la nota di commento intitolata "La Corte Costituzionale ed il cumulo di mandati. Prime osservazioni su di una pronuncia (apparentemente?) risolutiva ma (volutamente?) zoppa", a cura di Federica Fabrizzi, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l'università telematica internazionale – Uninettuno.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.federalismi.it/AppMostraDoc.cfm?Artid=19081&content_auth

I contenziosi in tema elettorale

Si segnala il commento intitolato "I contenziosi in materia elettorale alla luce delle più recenti evoluzioni legislative", a cura di Renato Rolli e di Francesco Gelsomino, pubblicato da GiustAmm. Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

Parte I – la giurisdizione del giudice amministrativo

- il ricorso di primo grado e il giudizio di Appello;
- il giudizio avverso gli atti del procedimento preparatorio alla luce del codice del processo amministrativo;
- il giudizio avverso la proclamazione degli eletti.

Parte II – la giurisdizione del giudice ordinario

- il giudizio di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
- i precedenti normativi;
- i più recenti interventi legislativi in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità (D.lgs. n. 150 del 2011);
- la disciplina delle azioni in materia di eleggibilità e compatibilità nelle elezioni per il Parlamento Europeo;

- il contenzioso in materia di elettorato attivo.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Incompatibilità di cariche

Si segnala il commento di Amedeo Di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sul Quotidiano Enti Locali, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, in cui affronta la questione inerente l'incompatibilità, nel caso specifico della carica di Deputato regionale siciliano con quella di Presidente o Assessore provinciale.

In proposito la Corte costituzionale con la sentenza n. 294 del 9 novembre 2011 interviene per censurare le norme della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 della Regione Sicilia, modificate dalla l.r. 5 dicembre 2007, n. 22, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra il mandato di deputato regionale e la sopravvenuta carica di Presidente o Assessore della provincia regionale.

La Consulta ribadisce che le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità (art. 97 Cost.). Infatti il cumulo della carica elettiva regionale con quella locale può determinare un'interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell'Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell'ente locale compreso nel territorio regionale, creando così pregiudizio per il corretto funzionamento degli organi dei quali l'eletto fa parte.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 294 del 9 novembre 2011 è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>